



CO.NA.PO.-FLASH

N. 8 del 4 Marzo 2004

annoIV

a cura della Segreteria Generale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Vico del Fiore n. 21/23 --- 54011 Aulla (MS)
sito internet: www.conapo.it e-mail: conapo.it@conapo.it tel.: 0187421814 fax: 0187424008
responsabile Brizzi Antonio tel 336793611 e-mail a.brizzi@libero.it - curatore responsabile spedizioni Masi Roberto 3474970199

3/3/2004 - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMPARTO SICUREZZA: PRIMA PROVA TECNICA DEL CONAPO

IL GOVERNO HA CALATO LA MASCHERA NON ACCOGLIENDO UN ORDINE DEL GIORNO PREPARATO DAL CONAPO E PRESENTATO DALL' UDEUR

**dobbiamo prepararci ad un' altra grossa mobilitazione
a Roma per le nostre pensioni e per i nostri stipendi**

In data 3/3/2004 al Senato della Repubblica è stata discusso e approvato l' atto 2720 riguardante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati*".

In pratica è stato convertito in Legge il famoso Decreto che ha istituito l'indennità di euro 3 a turno per il personale di partenza e potenziato l' organico di 500 unità.

Come sapete nei giorni scorsi, grazie alla forza che ci ha dato la riuscita della manifestazione a Montecitorio del 9 febbraio, abbiamo preso contatti con tutti i Gruppi del Senato al fine far presentare una serie di emendamenti al DDL sul FALSO COMPARTO SICUREZZA con l'obiettivo della equiparazione retributiva, pensionistica e legislativa con gli altri Corpi dello Stato preposti alla Sicurezza della popolazione civile.

Pertanto in data 3/3/2003 (Atto S.2720) i **Senatori Mauro Fabris, Ida Dentamaro, Nicodemo Francesco Filippelli e Franco Righetti, del Gruppo Misto-Alleanza Popolare UDEUR**, che ringraziamo per aver recepito le nostre richieste, hanno presentato il seguente OdG:

ORDINE DEL GIORNO G1.100 Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti AP-UDEUR

Il Senato,

vista la particolare attività lavorativa del personale operativo Vigili del fuoco, caratterizzata da numerosissimi incidenti sul lavoro e caduti in servizio a causa del rischio intrinseco dell'attività istituzionale oltre che dall'usura del lavoro stesso;

visto che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria, in riferimento agli articoli 57 e seguenti del codice di procedura penale alle dirette dipendenze della Procura della Repubblica per accertare e impedire, nello specifico settore, i reati e scoprirne i colpevoli (articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e Consiglio di Stato - I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che, ai fini della legge istitutiva, e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali (articolo 8, legge 27 dicembre 1941, n. 1570 - articolo 109, legge 13 maggio 1961, n.469 - Consiglio di Stato - IV Sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che sin dal 1961 la legge prevede che in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato e che, in caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno (articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n. 469);

visto che il personale permanente dei Vigili del Fuoco dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio come accade anche per le Forze di Polizia (articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469);

visto che ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono essere affidati dai Prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto (articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469) e che questo pone il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a piena disposizione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza (Prefetto) per ogni esigenza di salvaguardia della incolumità della popolazione e dello Stato, anche oltre i propri compiti istituzionali;

visto che i Vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della Pubblica Sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Consiglio di Stato IV Sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato sin dall'istituzione investito dei compiti propri delle Forze di Polizia, cui era stata demandata la tutela della Pubblica Sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, TULPS (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che i Vigili del Fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto e del Ministro dell'Interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza Pubblica (Consiglio di Stato – IV Sezione Ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

visto che l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta "attività di pubblica sicurezza", di cui i Vigili del Fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

visto che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, sotto la direzione o vigilanza del Prefetto e del Ministero dell'Interno, esercitano compiti di Polizia Amministrativa (Consiglio di Stato – I Sez. Parere n. 1571/78 del 12/01/1979);

visti i compiti di Difesa Civile e Sicurezza Civile affidati al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

visto che le Commissioni Parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'Ordine;

visto che l'Ordine del giorno del Senato n. 9.3312.100 del 21 aprile 1999 in occasione dell'esame del disegno di legge "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (A.S. 3312), ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16 comma 2 della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo Nazionale Vigili del fuoco estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio prestato e che ad oggi nessun Governo ha dato seguito a tale impegno;

vista la legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) e la legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004) che hanno previsto apposite risorse economiche per "perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di Polizia";

visto che tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi;

visto che oltre 20.000 Vigili del Fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione di entrare a far parte del Comparto Sicurezza e che gli stessi si aspettano perlomeno un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

impegna il Governo a valutare con apposito provvedimento:

l'inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Comparto Sicurezza);

il riconoscimento al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dello stesso trattamento retributivo (sia stipendiale che accessorio), nonché dello stesso trattamento previdenziale previsto per le Forze dell'Ordine di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121.

La discussione di questo Ordine del Giorno ci ha consentito di far calare la maschera del Governo (che è uguale a quella di CISL e UIL) e di tastare il terreno già prima della discussione del DDL sul comparto (A.S.2756), poiché sia il relatore di maggioranza Sen.Gabriele Boschetto (Forza Italia), che il Governo, hanno espresso parere contrario mentre avrebbero potuto accoglierlo almeno in parte o almeno quale raccomandazione .

E' NECESSARIO PERTANTO CONTINUARE LE AZIONI DI LOTTA E TORNARE IN PIAZZA PER SOSTENERE I NOSTRI EMENDAMENTI PERCHE' NEL COMPARTO VOLUTO DA GOVERNO – AMMINISTRAZIONE – CISL - UIL NON C'E' TRACCIA DI EQUIPARAZIONE AI COLLEGHI E AI COMITATI DI LOTTA DI TUTTA ITALIA IL CO.NA.PO. NON CHIEDE DI ISCRIVERSI MA DI UNIRCI E PARTECIPARE ALL' UNICA VERA PROTESTA PER STIPENDI , PENSIONI E DIGNITA' PARI AGLI ALTRI CORPI DI STATO

BASTA CON I SINDACATI CISL e UIL CHE NON VOGLIONO IL COMPARTO SICUREZZA BASTA CON I PARTITI CGIL e RdB CHE CI HANNO EQUIPARATI AI METALMECCANICI

CONTATTATECI: e-mail: conapo.it@conapo.it Fax: 0187-424008 Cell: 347- 4291583